

**PROTOCOLLO
TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI,
GLI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI, DEGLI INGEGNERI, DEI
GEOLOGI E DEI DOTTORI AGRONOMI,
E I COLLEGI DEI GEOMETRI E DEI PERITI,
IN MATERIA DI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA**

Tra le Parti:

Provincia Autonoma di Trento;

Consiglio delle Autonomie Locali;

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento;

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento;

Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige;

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Trento;

Collegio dei Geometri della Provincia di Trento;

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Trento;

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Trento;

considerato che:

- la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici o nel prosieguo anche "legge") prevede all'articolo 20 gli incarichi tecnici attinenti all'architettura ed all'ingegneria, all'articolo 21 i gruppi misti, all'articolo 22 la direzione lavori e all'articolo 22 bis la sorveglianza cantieri;

- le disposizioni della legge sono attuate con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e di altre norme

provinciali in materia di lavori pubblici" (di seguito anche "regolamento");

- è stato approvato il DM 31 ottobre 2013, n. 143 recante il regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;

- l'articolo 1, comma 4 del citato DM 143/2013 dispone che il corrispettivo determinato ai sensi del decreto ministeriale non deve essere superiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa ora abrogata;

- il DM 143/2013 prevede che il responsabile del procedimento individui le fasi prestazionali ai fini della determinazione del corrispettivo;

- la Giunta provinciale adotta, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge provinciale sui lavori pubblici, le proprie direttive recanti "Misure finalizzate alla certezza e semplificazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici";

COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	
RICEVUTO	
DATA	26/02/15
PROT. N°	299

- le parti ritengono opportuno definire congiuntamente le modalità di applicazione del DM 143/2013 in modo da garantire certezza e uniformità nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria; si definisce quanto segue:

1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DM 143/2013

1.1 Il DM 143/2013 si applica per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici, di importo sotto e sopra la soglia comunitaria, aventi per oggetto le prestazioni professionali individuate all'articolo 16 del regolamento, compreso il collaudo statico.

1.2 Questo Protocollo sostituisce integralmente il precedente sottoscritto in data 17/11/2006.

2. COME DETERMINARE LA CATEGORIA DELLE OPERE E IL GRADO DI COMPLESSITÀ

2.1 Primo passo per il calcolo del corrispettivo è l'identificazione della tipologia delle opere da realizzarsi e del relativo grado di complessità, secondo le indicazioni della tavola Z-1 del DM 143/2013.

2.2 Il Responsabile del procedimento dell'opera, tra le altre funzioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento valuta "...la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione...". Pertanto spetta ad egli l'identificazione delle opere e del relativo grado di complessità da applicarsi, con riferimento alla tavola Z-1 del DM citato, per ogni singolo intervento.

2.3 Il Responsabile del procedimento, nell'identificazione delle opere e del relativo grado di complessità, si può avvalere del documento più approfondito in possesso dell'Amministrazione (studio di fattibilità, documento preliminare di progettazione).

3. COME INDIVIDUARE LE FASI PRESTAZIONALI

3.1 Il secondo passo è l'identificazione delle fasi prestazionali e delle singole prestazioni, secondo le indicazioni della tavola Z-2 del DM 143/2013, con riferimento agli elaborati degli allegati A, B, C del regolamento.

3.2 Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 14 commi 1 e 1bis della legge, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell'intervento, identifica le singole prestazioni con riferimento agli allegati A, B, C del regolamento, avvalendosi del documento più approfondito in possesso dell'Amministrazione.

3.3 La prestazione di "Integrazione delle prestazioni specialistiche per Progettazione integrale e coordinata", compatibilmente con le disposizioni dell'art. 16, comma 10 del regolamento, non è riconosciuta:

- a. quando tutte le prestazioni sono affidate ad unico soggetto operatore economico individuato dall'articolo 20 della legge;
- b. quando più prestazioni sono affidate ad unico soggetto operatore economico individuato dall'articolo 20 della legge, ma l'attività di integrazione delle prestazioni specialistiche sono svolte da un tecnico interno all'Amministrazione.

3.4 Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del regolamento, la progettazione definitiva è di norma affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva.

3.5 Se il progetto definitivo è stato predisposto internamente all'amministrazione e la stessa intende affidare la progettazione esecutiva ad un professionista esterno, il progetto definitivo deve essere completo secondo quanto previsto dal regolamento.

4. COME CONFRONTARE IL CORRISPETTIVO CON LA NORMATIVA PREVIGENTE

4.1 Il terzo passo è il confronto previsto dal comma 4 dell'art. 1 del DM 143/2013: *"...il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge."*

4.2 Spetta al Responsabile del procedimento identificare tutti gli elementi della prestazione da porre a confronto secondo i criteri di seguito riportati.

- a. Il confronto tra le *"classi e categorie"* delle tariffe previgenti con le nuove *"categorie di opere e relativo grado di complessità"* avviene con riferimento alle sole categorie per le quali la tavola Z-1 del DM 143/2013 indica una corrispondenza.
- b. Il confronto tra le *"prestazioni parziali"* delle tariffe previgenti con le nuove *"singole prestazioni"* avviene mettendo a confronto le aliquote/onorari degli allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6 del DM 04.04.2001, con i parametri di incidenza (Q) delle prestazioni della tavola Z-2 del DM 143/2013. Per le prestazioni in materia di geologia il confronto viene effettuato con il dm 18/11/1971.
- c. Il confronto deve essere effettuato tra i corrispettivi complessivi, per le prestazioni confrontabili, comprensivi delle spese.

4.3 Le prestazioni affidate ai Geologi non comprendono le attività imprenditoriali (quali saggi, prove, carotaggi, sondaggi, caratterizzazioni), che saranno affidate dall'amministrazione aggiudicatrice con diverso contratto. Le definizioni dei limiti delle attività imprenditoriali nonché delle modalità delle prestazioni relative alla programmazione, progettazione, direzione e controllo di tali attività, distinte per tipologia e complessità d'opera, potranno essere oggetto di altro eventuale protocollo.

4.4 Il corrispettivo da porre a base di gara per le prestazioni relative ai rilievi e frazionamenti, qualora non strettamente connesse alla realizzazione dell'opera, è determinato con le modalità previste dal DM 04.04.2001 e, per quanto compatibili dal tariffario Topografi associati Trentino Alto Adige.

5. LA DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E IL CUMULO DELLE PRESTAZIONI

5.1 Il corrispettivo calcolato secondo quanto esposto ai punti precedenti, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'applicazione delle soglie disposte per l'individuazione della procedura di scelta del contraente.

5.2 Ai fini della scelta della procedura di affidamento, i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se

tali prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi (articolo 16, comma 2, del regolamento).

Es: se l'amministrazione affida la progettazione preliminare ad un professionista, i successivi gradi di progettazione non possono essere affidati al medesimo professionista se il valore del relativo corrispettivo sommato a quello relativo alla progettazione preliminare, supera la soglia per gli affidamenti diretti. Lo stesso vale per il cumulo delle prestazioni di progettazione e di direzione lavori nonché di coordinamento della sicurezza.

6. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

6.1 Per gli affidamenti di contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria, le prestazioni professionali maturate negli anni dal singolo professionista ed inserite nel curriculum professionale, non hanno scadenza temporale.

6.2 Per gli affidamenti di contratti di importo non superiore alla soglia comunitaria, non trova applicazione l'istituto dell' "avvalimento", in quanto devono essere invitati soggetti già ritenuti idonei al momento dell'invito.

6.3 Per l'affidamento diretto di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del regolamento, il Responsabile del procedimento definisce le prestazioni richieste e determina il corrispettivo secondo le modalità stabilite ai punti precedenti.

6.4 Per l'affidamento mediante confronto concorrenziale, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, di contratti di importo compreso tra la soglia prevista dell'articolo 24, comma 1, lett.b) del regolamento e la soglia comunitaria, l'invito è rivolto a sette soggetti idonei individuati nell'elenco provinciale dei professionisti.

6.5 Nelle procedure di affidamento si applicano le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale con le Direttive recanti "Misure finalizzate alla certezza e semplificazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici".

7. L' ELENCO PROVINCIALE DEI PROFESSIONISTI

7.1 L'elenco provinciale dei professionisti è tenuto dall'Osservatorio provinciale di cui all'articolo 10 della legge.

7.2 L'elenco identifica le professionalità di cui all'articolo 16 del regolamento, le ulteriori qualificazioni, l'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione nonché i contratti pubblici in corso; all'elenco possono iscriversi i soggetti individuati dall'articolo 20 della legge.

7.3 I soggetti devono garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali per la stipula di contratti pubblici, pena la sospensione dell'iscrizione all'elenco.

8. I GRUPPI MISTI

8.1 Ai sensi dell'art. 20 comma 5, della legge, il Gruppo misto di progettazione è un gruppo di tecnici "... *tra liberi professionisti e dipendenti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione...*". Il Gruppo misto è istituito esclusivamente nei casi previsti dal comma 3 della medesima LP 26/93: "*In caso di interventi comportanti la soluzione di complesse questioni tecniche, ovvero*

per la predisposizione di progetti integrati richiedenti l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, ovvero in caso di esigenze organizzative delle amministrazioni aggiudicatrici determinate da carenze anche temporanee di organico o di competenze specifiche, attestate motivatamente dai dirigenti dei servizi competenti d'intesa con il dirigente generale, le attività di progettazione possono essere affidate, anche parzialmente, ai seguenti soggetti di riconosciuta e specifica competenza in relazione ai lavori da progettare."

8.2 Le modalità di affidamento e di gestione del rapporto fra Amministrazione e professionista, avviene secondo quanto previsto dall'art. 22 del regolamento.

8.3 La quota parte di prestazione professionale svolta da ciascun componente del gruppo, nella categoria e classe di competenza come specificata dal DM 143/2013, giusta elenco di cui all'art. 16 del regolamento, ha valore per la formazione del curriculum del professionista.

8.4 L'integrazione e il coordinamento delle prestazioni specialistiche è svolta sempre da un tecnico interno all'Amministrazione che procede tramite riunioni di coordinamento periodiche nelle quali verifica lo stato di avanzamento delle attività e le interferenze tra i vari progetti e risolve le criticità.

8.5 Ciascun professionista è responsabile della correttezza degli elaborati da lui prodotti, ai sensi del comma 10 dell'art. 16 del regolamento.

8.6 Il corrispettivo spettante al professionista si determina come ai punti 2, 3, e 4 del presente documento, applicando le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale in materia di percentuali di riduzione dei corrispettivi.

9. CONCORSI DI PROGETTAZIONE

9.1 Al fine di stimolare le categorie professionali ad approfondire la conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio architettonico, tecnico e di inserimento ambientale, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 21, comma 1 della legge provinciale sui lavori pubblici ed all'articolo 2, comma 1, lett. c) del regolamento, si utilizza lo strumento del concorso di progettazione, per opere già inserite in programmazione:

- quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, supera la soglia comunitaria, e la progettazione riguarda edifici pubblici;
- quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, non supera la soglia comunitaria e la progettazione riguarda la nuova realizzazione o l'ampliamento di edifici scolastici i cui lavori a base d'asta risultino superiore a 1,5 milioni di euro.

9.2 Il bando di gara prevede l'affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all'importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L'affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal medesimo.

9.3 Il premio e il corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, si determinano come ai punti 2, 3 e 4 del presente documento,

applicando le disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale con le Direttive recanti "Misure finalizzate alla certezza e semplificazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici", per l'affidamento diretto di contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del regolamento. Ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, l'ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso ed ai concorrenti ritenuti meritevoli non può superare l'importo presunto della progettazione preliminare, come sopra individuato.

10. LA CONVENZIONE ED IL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

10.1 L'Amministrazione può attivare il controllo su quanto proposto dal professionista aggiudicatario, in termini di organizzazione del tempo e risorse umane qualificate dedicate alla progettazione per accertare rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate.

10.2 Alla Convenzione è allegato l'Elenco Elaborati di minima, redatto secondo lo standard previsto dall'allegato F del regolamento che in ogni caso non potrà prevedere elaborati in misura inferiore a quelli previsti dagli allegati A, B, C del medesimo regolamento.

10.3 La Convenzione prevede in ogni caso che il contenuto e la forma degli elaborati devono garantire, per l'opera oggetto della progettazione, uno standard qualitativo non inferiore a quello indicato nei "Capitolati Prestazionali per gli incarichi" di cui all'Allegato H del regolamento. I Capitolati Prestazionali minimi di riferimento costituiscono allegato obbligatorio alle convenzioni di incarico professionale su tutto il territorio provinciale.

10.4 I contratti devono prevedere degli step tecnici di accertamento in cui il Responsabile del procedimento verifica la rispondenza della prestazione rispetto alle esigenze dell'amministrazione. Le modifiche richieste dall'amministrazione, relative a parti della prestazione già oggetto di accertamento possono essere riconosciute al professionista qualora dette modifiche determinano variazioni dei tempi di elaborazione del progetto o rielaborazioni complete di step già approvati. Non sono in ogni caso compensate le modifiche al progetto conseguenti a prescrizioni rese ai fini dell'approvazione del progetto.

11. LE ANALISI PREZZI

11.1 L'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici prevede che l'elenco prezzi costituisce necessario parametro di riferimento sia nella fase di progettazione e di affidamento lavori e incarichi sia nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi.


11.2 Il comma 9 dell'articolo 8 del regolamento dispone che "l'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'articolo 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo."

La predisposizione delle analisi prezzi costituisce un onere del progettista che rientra nelle prestazioni tipiche della progettazione, come individuate dal DM 143/2013, e quindi non sono oggetto di remunerazione separata.

Trento, 17 dicembre 2014

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
L'Assessore alle infrastrutture e all'ambiente

Mauro Gilmozzi



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente


Paride Gianmoena



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il Presidente


Antonio Armani



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il Presidente


Alberto Winterle



ORDINE DEI GEOLOGI DEL TRENINO ALTO ADIGE

Per il Presidente


Vittorio Zamai



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il Presidente

Claudio Maurina



COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

X Il Presidente

~~Graziano Tamanini~~


Armando Versini



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Il Presidente


Lorenzo Bendinelli



COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI
DI TRENTO

Il Presidente






Mario Tonidandel



ALLEGATO

al Protocollo tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consiglio delle autonomie locali, gli Ordini professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e dei Dottori agronomi e i Collegi dei Geometri e dei Periti, in materia di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, sottoscritto il 17 dicembre 2014

Il giorno 17 dicembre 2014, sottoscrivono il presente allegato, avendo contribuito alla formulazione del Protocollo medesimo e condividendone i contenuti:

carica ed ente di riferimento	firma
SINDACO COMUNE ALA	
SINDACO COMUNE CLES	
ASSESSORE DELEGATO COMUNE ROVERETO	
SINDACO DI MORI	
SINDACO CAUS	
SINDACO DI PERGINE	
SINDACO DI DENNO	
ASSESSORE DELEGATO COMUNE DI TRENTO	
SINDACO DI ARCO	
SINDACO DI CERBERA	
SINDACO DI SIENICO	
SINDACO di P. Paces	